

ORGANO di cui all'art. 2, c.5, della legge 240/2010
Nominato con D.R. n. 210/11 del 7.3.2011

Riunione n. 6 del 10 giugno 2011

Il giorno venerdì 10 giugno 2011, alle ore 9,50, convocato con rettorale di prot. n. 4487 del 31.5.2011, presso il Rettorato dell'Università degli Studi della Tuscia, Via S. Maria in Gradi n. 4, si è riunito l'Organo di cui all'art. 2, c.5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nominato con decreto rettorale n. 210/11 del 7.3.2011 con il compito di predisporre lo Statuto di Ateneo contenente le modifiche statutarie che scaturiscono dalla legge n. 240/10, per discutere il seguente ordine del giorno come integrato con nota mail del 9.6.2011 inoltrata d'ordine del Rettore dall'Ufficio Organi Collegiali:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale n. 5 del 16.5.2011;
 1 bis. Art. 6, c. 9, legge 168/89 – Recepimento osservazioni ministeriali sullo stralcio Statuto;
2. Organi di governo.

		P	A	G	A
Prof. Marco MANCINI	Rettore, Presidente	X			
Prof. Ciro DE PACE	prima fascia – Facoltà di Agraria, designato dal SA	X			
Prof. Massimiliano FENICE	seconda fascia – macro-area scientifica, designato dal SA	X			
Dott. Pier Paolo DANIELI	ricercatore – macro-area scientifica, designato dal SA	X			
Prof.ssa Maddalena VALLOZZA	seconda fascia – macro-area umanistica-sociale, designata dal SA	X			
Dott. Gino RONCAGLIA	ricercatore – macro-area umanistica-sociale, designato dal SA		X		
Sig. Angelo MENGHINI	personale T.A. – designato dal SA	X			
Prof. Giulio VESPERINI	prima fascia – Facoltà di Scienze Politiche, designato dal CdA	X			
Prof.ssa Manuela ROMAGNOLI	seconda fascia – macro-area scientifica, designata dal CdA	X			
Dott.ssa Roberta BERNINI	ricercatore – macro-area scientifica, designata dal CdA	X			
Prof. Raffaele CALDARELLI	seconda fascia – macro-area umanistica-sociale, designato dal CdA	X			
Dott. Fabrizio ROSSI	ricercatore – macro-area umanistica-sociale, designato dal CdA	X			
Dott.ssa Anna Paola PEZZATO	personale T.A - designata dal CdA	X			
Dott. Alessandro BOCCOLINI	rappresentante studenti		X		
Dott. Davide PALAZZI	rappresentante degli studenti	X			
Prof. Giuseppe NASCETTI	Pro-Rettore Vicario		X		
Dott. Arch. Giovanni CUCULLO	Direttore Amministrativo, Segretario	X			
Dott.ssa Alessandra MOSCATELLI	Dirigente I divisione – supporto tecnico	X			



1. Approvazione verbale n. 5 del 16.5.2011

Il Rettore sottopone all'approvazione il verbale n. 5 del 16.5.2011.
L'Organo approva.

1 bis. Art. 6, c. 9, legge 168/89 – Recepimento osservazioni ministeriali sullo stralcio Statuto

Il Rettore, dopo aver ricordato l'*iter* seguito ai fini dell'adozione dello stralcio delle modifiche di Statuto, informa che la competente Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, con nota n. 3009 dell'8 giugno 2011, ha formulato alcune osservazioni in merito alla suddetta modifica statutaria. E' quindi necessario che l'Organo formuli al Senato Accademico una proposta di adeguamento delle norme statutarie oggetto di rilievo da parte del Ministero. Il Senato Accademico sarà chiamato a deliberare nella riunione del 13 giugno p.v. previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione che si svolgerà in data odierna. Il Rettore sottopone quindi all'Organo la proposta di adeguamento alle osservazioni ministeriale dello stralcio di Statuto.

L'Organo di cui all'art. 2, c.5, della legge 240/10,

VISTA la propria delibera del 16 maggio 2011 in materia di disciplina dei Dipartimenti (artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35) di cui all'art.2, c.2, della legge 240/10, di previsione del Collegio di Disciplina di cui all'art.10 della legge 240/10 e del Codice Etico di cui all'art. 2, c.4, della legge 240/10;

VISTO il parere espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 17 maggio 2011 in merito alle suddette modifiche del vigente Statuto;

VISTA la delibera del 23 maggio 2011 del Senato Accademico relativa alla revisione dello Statuto in materia di disciplina dei dipartimenti, Collegio di Disciplina e Codice Etico (artt. 25,26,27,28,29, 30,33,34,35,15 bis e 15 ter);

VISTA la nota rettorale prot. n. 4357 del 24 maggio 2011 relativa alla trasmissione della predetta delibera al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito previsto dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che la citata comunicazione è stata acquisita agli atti della Ministero, Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo studio universitario in data 24 maggio 2011;

VISTA la nota rettorale prot. n. 4626 del 7 giugno 2011;

CONSIDERATO che la competente Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, con nota n. 3009 dell'8 giugno 2011 ha formulato alcune osservazioni in merito alla suddetta modifica statutaria;

RILEVATA la necessità di adeguare gli artt. 15 *bis*, (Collegio di Disciplina), 15 *ter* (Codice Etico), 25 (Dipartimenti), 34 (Organi di Dipartimento) e 35 (Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali) ai fini del recepimento delle osservazioni ministeriali di cui alla citata nota n. 3009 dell'8 giugno 2011;

SU CONFORME proposta del Rettore (allegato 1),



formula la seguente proposta di adeguamento degli artt. 15 *bis*, (Collegio di Disciplina), 15 *ter* (Codice Etico), 25 (Dipartimenti), 34 (Organi di Dipartimento) e 35 (Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali) ai fini del recepimento delle osservazioni ministeriali in merito alla revisione statutaria di cui alla delibera del Senato Accademico del 23.5.2011:

Art. 15 *bis* - Collegio di Disciplina

Comma 2:

Il Collegio è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, ed è composto da 2 professori ordinari, 2 professori associati e 2 ricercatori a tempo indeterminato nei ruoli dell'Ateneo, tutti in regime di tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni. Il Collegio è presieduto da un professore ordinario scelto dal Rettore tra i professori dell'Ateneo o di altri Atenei italiani.

Comma 5:

Il Collegio di Disciplina si esprime entro 30 giorni dalla proposta, con parere vincolante, udito il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia. Il parere del Collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, è trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e superiore rispetto a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.

Art. 15 *ter* - Codice Etico

Comma 2:

Il Codice Etico, approvato dal Senato Accademico ed emanato con decreto rettorale, contiene norme volte ad evitare qualsiasi forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale; il Codice individua, altresì, le sanzioni per le violazioni delle suddette norme.

Comma 4:

Nel caso in cui la violazione del Codice integri anche un illecito disciplinare, la relativa competenza spetta agli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

Art. 25 - Dipartimenti

Comma 1:

I dipartimenti sono titolari delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, delle attività rivolte all'esterno correlate ed accessorie. I Dipartimenti sono altresì titolari delle altre funzioni di cui alla lett. c) dell'art. 2, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. La deliberazione sulla loro istituzione è di competenza del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, nel rispetto, tra l'altro, del vincolo di legge circa la proporzionalità del numero complessivo dei dipartimenti stessi alle dimensioni dell'ateneo. La deliberazione sulla soppressione dei dipartimenti è adottata con la medesima procedura.



Art. 34 - Organi di dipartimento

Comma 4:

Le proposte di chiamata e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti sono deliberate dal consiglio di dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori, secondo le maggioranze previste dalla disciplina vigente. Le delibere riguardanti i congedi per motivi di studio e i periodi di alternanza sono di competenza del consiglio di dipartimento nella composizione allargata.

Comma 6:

Il direttore è un professore di prima fascia a tempo pieno, eletto dal consiglio. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di ruolo. Le modalità per la votazione sono contenute nel regolamento di dipartimento. La durata del mandato e i limiti al suo rinnovo sono disciplinati dall'art. 47 dello Statuto.

Art. 35 - Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali

Comma 1:

Il regolamento generale di Ateneo prevede il numero minimo di docenti afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, in misura comunque non inferiore a 35 unità, per la costituzione dei dipartimenti nonché le modalità per la loro motivata disattivazione nel caso in cui, una volta costituiti, non mantengano i requisiti minimi necessari.

Il Rettore, dopo aver ringraziato i componenti dell'Organo, informa che la presente proposta sarà sottoposta al Senato Accademico (riunione del 13.6.2011) previa acquisizione del prescritto parere da parte del Consiglio di Amministrazione (riunione del 10 giugno 2011).

Letto e approvato seduta stante.

p. 2 Organi di governo

Il Rettore, prima di aprire la discussione sulla proposta di modifica statutaria inerente all'art. 11 (Senato Accademico), sottolinea come la stessa in larga misura rappresenti il recepimento delle norme dettate dalla legge 240/10 e come l'attenzione dell'Organo debba concentrarsi in particolar modo sulle disposizioni di cui al comma 3 inerente alla costituzione del Senato Accademico.

Al riguardo ricorda che l'art. 2, comma 1, lett. f) della citata legge 240 prevede che la costituzione del Senato Accademico debba avvenire su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'Ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il Rettore con una rappresentanza elettiva degli studenti; la composizione deve rappresentare almeno due terzi di docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo.

Passa quindi ad illustrare la proposta resa disponibile ai componenti dell'Organo che prevede una composizione del Senato Accademico di 18 membri e la quota dei 2/3

riservata ai docenti di ruolo con la partecipazione di 7 direttori di dipartimento. Evidenzia altresì che la procedura elettiva dei direttori di dipartimento, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo indicata dalla normativa, si intende ottemperata contestualmente alla elezione avvenuta per la nomina dei direttori stessi.

Si apre la discussione dalla quale emergono i seguenti interventi.

- Il prof. Vesperini ritiene che la proposta di composizione del Senato con tutti i Direttori degli attuali Dipartimenti sia in linea con lo spirito della legge 240 che riconosce larga importanza alle citate strutture. Fa osservare che la individuazione di una rappresentanza dei Direttori comporterebbe l'esclusione dal Senato di alcuni e che laddove si dovesse creare in futuro un aumento delle strutture si potrà procedere ad una modifica di statuto per fissare il numero della rappresentanza.
- La prof.ssa Romagnoli ritiene che debbano essere individuate opportune soluzioni per consentire l'adozione di una dinamica proposta che risponda anche a future diverse realtà. Fa osservare inoltre che in prospettiva il numero dei ricercatori universitari a tempo indeterminato tenderà a diminuire e che si potrebbe rendere necessario rivedere il dettato statutario. Coglie l'occasione per ricordare il diverso peso che vengono ad assumere le due macroaree all'interno del Senato per la componente dei Direttori di Dipartimento (tre dell'area scientifica e quattro dell'area umanistica), peso che potrebbe essere riequilibrato con una rappresentanza mirata degli associati e dei ricercatori a t.i.
- Il prof. De Pace chiede delucidazioni sulle fonti da cui scaturiscono i valori quantitativi e gli aspetti qualitativi attinenti alla proposta di composizione del Senato Accademico. In particolare chiede se il numero dei componenti, pari a 18 unità, sia giustamente paragonato alle dimensioni dell'Ateneo e, dal punto vista qualitativo, chiede di quali fonti ci si è avvalsi per la stesura della proposta visto che la succitata disposizione normativa non precisa espressamente, ad esempio, la presenza e la consistenza della rappresentanza del personale t.a.
- Il sig. Menghini sostiene che al personale t.a. debba essere garantita una rappresentanza pari a quella degli studenti e dei ricercatori, quindi pari a tre unità anziché due, anche in virtù dell'opportunità di assicurare una composizione dell'organo in numero dispari.

Il prof. Vesperini sottolinea che la composizione del Senato pari a 18 unità permette all'Ateneo di assicurare il rispetto della proporzioni indicate dalla legge 240 con almeno due terzi di docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento. Qualora le unità totali salissero a 19 non verrebbe più rispettata la proporzionalità della componente di docenti di ruolo (prevista in 12 unità). Inoltre in passato in Senato era prevista una rappresentanza pari a tre unità di personale t.a. e l'attuale previsione di due rappresentanti trova giustificazione a fronte della riduzione di tutte le componenti dell'organo. Si dichiara favorevole ad individuare diverse soluzioni rispetto alla





proposta formulata a patto che siano rispettati gli equilibri imposti dalla legge 240. Per quanto attiene la consistenza numerica paragonata alle dimensioni dell'Ateneo (18 componenti rispetto al massimo di 35 unità) ritiene che debbano essere adottate soluzioni non basate su criteri strettamente matematici. Obietta l'osservazione della prof.ssa Romagnoli circa la differenza esistente tra le due macroaree per la rappresentanza dei Direttori (4 dei dipartimenti dell'area umanistica e 3 dell'area scientifica) facendo notare che in futuro potranno essere possibili diverse realtà.

- La dott.ssa Bernini concorda con la proposta in discussione che prevede l'inserimento di tutti i Direttori di Dipartimento in quanto rappresentano la reale organizzazione strutturale dell'Ateneo, indipendentemente dalle aree di appartenenza. Tuttavia, ribadisce la necessità di prevedere una modifica statutaria nel momento in cui dovessero essere messi in atto sostanziali cambiamenti strutturali all'interno dell'Ateneo. In riferimento agli interventi della Prof.ssa Romagnoli e del Sig. Menghini ritiene utile far presente che sebbene il numero complessivo dei rappresentanti dei ricercatori presente nelle proposte in discussione sia pari a 3 (2 ricercatori a tempo indeterminato, 1 ricercatore a tempo determinato), l'elettorato attivo è diverso per le due tipologie di ricercatori. Pertanto, ritenendo congrue le 3 unità, propone, eventualmente, di rivedere il rapporto tra il numero di rappresentanti dei ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, una volta entrata a regime la legge 240 dalla cui applicazione dovrebbe seguire un consistente reclutamento di ricercatori a tempo determinato (e quindi un incremento del loro numero) e un graduale passaggio dei ricercatori a tempo indeterminato al ruolo della II fascia (e quindi una diminuzione del loro numero).
- Il prof. Caldarelli ritiene opportuno fissare una composizione dell'organo nel rispetto delle proporzioni imposte dalla legge che preveda la presenza degli attuali direttori di dipartimento ma, al tempo stesso, presenti connotati di dinamismo per far fronte a future diverse realtà. Con riferimento alla lett. e) del comma 2 concorda che il Senato Accademico, per gli aspetti di sua competenza, esprima parere obbligatorio al C.d.A. sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e sul documento di programmazione triennale ma ritiene opportuno specificare quali siano gli aspetti di competenza in capo al Senato. Inoltre in merito alla durata in carica dei componenti elettivi del Senato di quattro anni (comma 8) fa osservare l'esistenza di una asincronia con il termine di durata in carica del Rettore.

Il Rettore in merito all'ultima osservazione del prof. Caldarelli fa presente che l'asincronia è stata prevista per avviare l'inizio della carica del Rettore a fronte di un Senato Accademico già esistente.

Lo studente Palazzi si dichiara pienamente favorevole alla presenza di tre rappresentanti degli studenti in Senato Accademico ma, considerato che la presenza di tre rappresentanti incide ai fini degli equilibri dettati dalla normativa vigente nella composizione totale dell'organo, evidenzia l'opportunità di prestare massima



attenzione nel disciplinare le modalità di raggiungimento del *quorum* ai fini della validità delle votazioni per la nomina delle citate rappresentanze.

La dott.ssa Moscatelli osserva che tale aspetto verrà esaminato in fase di modifica del Regolamento Generale di Ateneo.

- Il prof. Fenice ritiene debba essere superato il discorso dello squilibrio delle aree che si verifica con l'entrata in Senato dei 7 Direttori dei Dipartimenti in quanto i Dipartimenti rappresentano l'anima dell'Ateneo e tutti devono essere rappresentati nell'Organo di governo. Ritiene altresì opportuno valutare con la massima attenzione la modifica degli equilibri proposti per i ricercatori, ipotizzati in vista dei possibili mutamenti dell'organico conseguenti all'entrata a regime della legge 240, in quanto la categoria dei ricercatori a t.d. potrebbe essere suscettibile di pressioni esterne non riscontrabili nella categoria di ruolo. Evidenzia altresì come la consistenza numerica dei ricercatori universitari a tempo indeterminato rappresenti una categoria di personale destinata a sensibili riduzioni in favore dell'incremento numerico della II fascia e che bisognerebbe potenziare pertanto la rappresentanza degli associati.

Il Rettore, in risposta all'intervento del prof. De Pace, fa notare che il numero dei membri del Senato tiene conto, oltre che delle indicazioni della legge 240 che richiede una proporzionalità dei componenti rispetto alle dimensioni dell'Ateneo, anche della storia di questa Università che intende garantire e riconoscere il ruolo dei Dipartimenti con la presenza di tutti i Direttori. Considerato inoltre che la legge 240 non prevede e non esclude la presenza della rappresentanza del personale t.a. si intende con questa proposta esprimere ed esercitare appieno l'autonomia universitaria e rispettare così la tradizione che vuole la rappresentanza della citata categoria negli Organi di governo dell'Ateneo.

In risposta alla osservazione del prof. Fenice ritiene che laddove si avverta la necessità di potenziare la rappresentanza della II fascia a fronte di un mutata consistenza nelle fasce dell'organico si potrà valutare l'opportunità di dare corso ad una modifica statutaria che contempi le variare esigenze.

In merito alle osservazioni del Dott. Palazzi il Rettore si impegna ad approfondire la delicata questione del *quorum* e trovare una soluzione in sede di RGA nel rispetto della normativa vigente in materia.

- La prof.ssa Romagnoli ritiene non opportuno imbrigliarsi in meccanismi legati alle singole rappresentanze per categorie/fasce e suggerisce la possibilità di valutare l'integrazione dei componenti dell'organo con un docente di I fascia o di II fascia o con una unità di personale tecnico con particolari capacità/attitudini di ricerca e di didattica, dell'area umanistica o dell'area scientifica.

Il Rettore afferma che non si può legare la candidatura alla capacità professionale.

Il prof. Vesperini invita a valutare in alternativa la proposta che vede una composizione numerica del senato di 21 membri: Rettore, 7 Direttori di Dipartimento, 6 docenti di



ruolo, ovvero 3 per ciascuna macroarea (1 prof. II fascia, 1 ricercatore univ. e 1 posto libero da eleggere da parte del corpo elettorale della macroarea scientifica di appartenenza), 1 rappresentante dei ricercatori a t.d., 3 rappresentanti del personale t.a. e 3 rappresentanti degli studenti.

- Il prof. Caldarelli ritiene necessario garantire le fasce della docenza evitando conflittualità tra le varie categorie di personale. Si dichiara perplesso ad introdurre modifiche che rischiano di comportare squilibri nell'assetto proposto. Propone di valutare la possibilità di prevedere una composizione con 3 rappresentanti del personale t.a., 3 ricercatori di cui 1 a t.d. e 3 associati di cui 1 svincolato da discorso di afferenza alle macroaree.
- La prof.ssa Vallozza ritiene che la composizione del Senato debba comprendere oltre che il Rettore, i 7 docenti ordinari quali Direttori dei dipartimenti, i 3 studenti, 8 membri a garanzia delle categorie di personale escluse: 2 in rappresentanza dei professori associati (1 per ciascuna macroarea), 2 in rappresentanza dei ricercatori universitari (1 per ciascuna macroarea), 1 in rappresentanza dei ricercatori a t.d. e 3 in rappresentanza del personale t.a., per un totale di 19 componenti.
- Il dott. Danieli si dichiara favorevole ad una composizione del Senato che prevede, oltre che il Rettore e i 7 Direttori di dipartimento, 6 docenti di ruolo (3 per ciascuna macroarea di cui 1 associato, 1 ricercatore e 1 candidato libero associato/ricercatore), 1 rappresentante dei ricercatori a t.d., 3 studenti e 3 rappresentanti del personale t.a., per un totale di 21 membri.
- La prof.ssa Romagnoli ritiene che a fronte della presenza di 3 ricercatori si debbano prevedere pari unità di rappresentanti della II fascia.

Il Rettore, riguardo all'osservazione della prof.ssa Romagnoli, sottolinea che i rappresentanti dei ricercatori sono pari a 2 unità considerato che la terza unità rappresenta la IV fascia della docenza, ovvero i ricercatori a t.d., a cui è riservata una presenza simbolica all'interno del Senato. Coglie l'occasione per ricordare che tale categoria di personale partecipa alle elezioni del Rettore attraverso il proprio rappresentante nel Senato Accademico.

- Il prof. Caldarelli fa notare che il rappresentante dei ricercatori a t.d. godrebbe degli stessi diritti degli altri componenti del Senato. A suo parere inoltre la categoria degli associati negli ultimi anni è risultata alquanto penalizzata da diversi fattori e dinamiche, e ciò concorrerebbe a giustificare una rappresentanza degli associati sulla base di tre elementi uno dei quali svincolato dalle macro-aree.

La dott.ssa Bernini rammenta che la rappresentanza dei ricercatori a tempo determinata in SA è stata deliberata dall'Organo per risolvere in maniera elegante la questione dell'elettorato attivo per l'elezione del Rettore ma che nella discussione non era emerso che questa decisione avrebbe potuto influenzare le rappresentanze delle



altre fasce. Conclude accogliendo la richiesta di 3 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a segno di riconoscimento del ruolo svolto da tale categoria e concorda con la proposta di composizione del SA presentata dalla prof.ssa Vallozza, se tecnicamente possibile.

- Il prof. De Pace chiede delucidazioni circa il mantenimento della proporzione di 2/3 di personale docenti di ruolo (12) a fronte di un organo complessivamente composto di 19 unità derivante dall'integrazione della proposta con una unità di personale t.a.

Il Rettore informa che da chiarimenti ministeriali acquisiti per le vie brevi risulterebbe accettabile che la componente dei docenti di ruolo assuma il peso di 12 unità in funzione di una composizione totale dell'organo di 19 unità in quanto il Ministero non intende adottare un calcolo puramente matematico delle proporzioni ma lasciare agli Atenei di ridotte dimensioni alcuni margini decisionali.

- Il prof. De Pace, considerato quanto affermato dal Rettore circa la favorevole possibilità indicata dal Ministero di considerare quale 2/3 di 19 il valore 12 e non 13, vista la variabile indipendente di 7 Direttori di Dipartimento che insieme al Rettore assicurano 8 docenti ordinari, la differenza a 12, cioè 4, ritiene possa essere lasciata nella composizione (Il fascia + ricercatori) alle decisioni che si possono sviluppare ad ogni tornata di elezioni e quindi ai processi che si instaureranno durante le proposte di candidature.

Il Rettore ritiene che la proposta di modifica statutaria debba prevedere una composizione del Senato Accademico con un numero di componenti inferiore a quello in vigore e contenuto sotto le 20 unità. La composizione dell'organo deve altresì garantire la presenza di quelle categorie che non hanno limiti imposti dalla legge; ciò stante ritiene che la componente del personale t.a. debba essere prevista all'interno dell'organo in modo equivalente con quella degli studenti. Inoltre, raccolto l'unanime consenso circa la necessità della presenza in Senato di tutti i Direttori di Dipartimento che unitamente al Rettore concorrono a formare la quota dei 2/3 dei docenti di ruolo imposti dalla legge, reputa opportuno definire la composizione della parte residuale della citata quota in modo tale da salvaguardare tutte le categorie di personale docente riservando particolare attenzione anche ai ricercatori a t.d. in virtù della natura del loro stato giuridico.

Infine, in merito alla richiesta dei rappresentanti degli associati in questo consesso di una ulteriore unità in rappresentanza della categoria nel Senato Accademico, fa rilevare la scarsa attenzione dimostrata dai professori associati in occasione delle recenti elezioni suppletive per il Senato Accademico per le quali non è stato raggiunto il *quorum* ai fini del reintegro di un loro rappresentante nel Senato stesso.

I rappresentanti degli associati chiedono di assentarsi momentaneamente dalla sala della riunione per un confronto ed una riflessione comune.



Al rientro dei rappresentanti degli associati, il Rettore sottopone all'approvazione la seguente proposta di modifica dell'articolo 11 dello Statuto di Ateneo modificata sulla base della osservazioni emerse:

Art.11

Senato Accademico

1. Il Senato accademico è l'Organo di rappresentanza della comunità accademica e svolge funzioni normative e consultive.
2. In particolare il Senato accademico:
 - a) approva lo Statuto e la sua revisione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1, comma 3, che precede;
 - b) approva il regolamento generale di Ateneo e la sua revisione;
 - c) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti, in materia di didattica e di ricerca nonché il codice etico;
 - d) formula proposte ed esprime pareri nelle materie e nei casi previsti dalla normativa vigente e, in particolare, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;
 - e) per gli aspetti di sua competenza, esprime parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione sul bilancio di previsione annuale e triennale, sul conto consuntivo dell'Università e sul documento di programmazione triennale di Ateneo, regolato dall'art.1 *ter* del Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43;
 - f) formula proposte e pareri obbligatori in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti e strutture;
 - g) svolge attività di indirizzo, di raccordo e di coordinamento dei dipartimenti e delle altre strutture scientifiche e delle relative attività, sentita anche la Commissione ricerca, per quanto di competenza;
 - h) propone al corpo elettorale, con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore; la mozione non può essere proposta prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato del Rettore. La mozione deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti e deve essere discussa dal senato medesimo entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione
 - i) su proposta del Rettore, decide i provvedimenti da adottare per la violazione del codice etico, qualora questi non ricadano nella competenza del collegio di disciplina;
 - j) definisce i criteri generali per la ripartizione degli spazi di Ateneo tra i Centri di spesa;
 - k) fornisce pareri su qualsiasi argomento che il Rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame;
 - l) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e quelli del Nucleo di valutazione, secondo le norme dei successivi articoli dello Statuto;
 - m) su proposta del Rettore, designa il Presidente del Collegio dei Revisori, da scegliere tra magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato;



- n) esercita tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative.
3. Il senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da 19 componenti:
- a) il Rettore, che lo presiede;
 - b) n. 11 docenti di ruolo, su base elettiva, di cui: un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari e delle figure ad essi equiparate della macroarea scientifico-tecnologica, un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari e delle figure ad essi equiparate della macroarea umanistico-sociale, 7 direttori di dipartimento;
 - c) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;
 - d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
 - e) tre rappresentanti degli studenti.

Alle adunanze del Senato Accademico partecipano, altresì, senza diritto di voto, e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale il Direttore generale, con funzioni di segretario e, su invito del presidente, il Pro-rettore vicario.

4. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando occorra o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei suoi membri.
5. Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.
6. Le rappresentanze delle categorie vengono elette con le modalità previste nel regolamento generale d'Ateneo.
7. Salvi i casi nei quali le norme di legge o quelle del presente Statuto prevedano maggioranze differenti, le deliberazioni del senato sono prese a maggioranza degli aventi diritto: in caso di parità prevale il voto del rettore.
8. La durata in carica dei componenti elettivi del senato accademico è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

L'Organo all'unanimità approva.

Il sig. Menghini ringrazia il Rettore ed i componenti dell'Organo per l'attenzione dimostrata nei confronti del personale t.a. che ha condotto all'integrazione del Senato Accademico con una terza unità della categoria rispetto alla iniziale proposta.

Il Direttore Amministrativo dichiara il suo apprezzamento in merito alla proposta. Ringrazia il Rettore per l'apertura dimostrata nei confronti del personale t.a. anche a segno di riconoscimento dell'importanza del ruolo della categoria chiamata a continui aggiornamenti professionali in funzione dei profondi cambiamenti che l'Ateneo sta vivendo.

Il Rettore ringrazia i componenti dell'Organo per la condivisione della proposta di modifica statutaria. Assicura che la composizione del Senato Accademico potrà essere





riesaminata qualora, a fronte di sensibili mutamenti nell'organico, si verificano asimmetrie delle rappresentanze delle fasce rispetto alla struttura dell'organo di governo testé delineata.

Terminata la trattazione degli argomenti, il Rettore ringrazia i presenti e chiude la seduta alle ore 12,35.

Letto e approvato.

Il Segretario
Dott. Giovanni Cucullo

Il Presidente
Prof. Marco Mancini

